

DECRETO LIQUIDITÀ

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

In data **8 aprile 2020**, il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Decreto Legge n. 23**, recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione (di seguito, il "**Decreto Liquidità**").

Il Decreto Liquidità, fra le altre cose:

- 1) consente a SACE S.p.A. ("**SACE**") di concedere garanzie destinate al sostegno anche delle imprese diverse dalle PMI, con una controgaranzia statale a copertura delle esposizioni assunte; e
- 2) conferma e allo stesso tempo modifica le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI introdotte con il cd. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il "**Decreto Cura Italia**"), abrogandone l'articolo 49 e sostituendolo con il nuovo articolo 13 del Decreto Liquidità.

1) Garanzia SACE

a) Soggetti beneficiari – le novità rispetto al Decreto Cura Italia

L'articolo 1 del Decreto Liquidità propone interventi da parte di SACE al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia "COVID-19".

Nello specifico, consente a SACE di concedere, fino al 31 dicembre 2020, **garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per i finanziamenti concessi – sotto qualsiasi forma – alle imprese con sede in Italia. La garanzia di SACE beneficia della controgaranzia dello Stato.

Sul punto, la vera novità rispetto al Decreto Cura Italia consiste nel fatto che tramite SACE, il Decreto Liquidità **amplia la platea dei soggetti beneficiari degli interventi da parte dello Stato**, inizialmente limitata alle PMI (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Ai fini di chiarezza si precisa che il Decreto Liquidità dispone espressamente la possibilità di accesso alla misura in oggetto anche per i soggetti che già beneficiano degli interventi previsti dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia (*i.e.* le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo per le PMI ivi prevista, la cui operatività è stata di recente potenziata mediante il Decreto Cura Italia.

b) Condizioni per l'accesso alle garanzie SACE

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Liquidità, le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- (a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- (b) (i) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; e (ii) alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

(c) l'**importo del prestito** assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 1) il **25% del fatturato annuo** dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- 2) il **doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Liquidità, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

(d) la **garanzia**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre:

- 1) il **90% dell'importo del finanziamento** per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 2) l'**80% dell'importo del finanziamento** per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 3) il **70% dell'importo del finanziamento** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Diversamente dall'intervento del Fondo PMI disciplinato dal Decreto Cura Italia, il rilascio delle garanzie da parte di SACE è soggetto al pagamento delle seguenti **commissioni annuali** da parte delle imprese:

- 1) per i **finanziamenti di PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i **finanziamenti di imprese diverse dalle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

La garanzia rilasciata da SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e può essere concessa a valere su nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla medesima SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

SACE svolgerà anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che potrà altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Si evidenzia che il Decreto Liquidità prevede che l'efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità che disciplinano l'intervento di SACE è comunque subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

c) Impegni in capo al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera (i) del Decreto Liquidità, l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, assume l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Inoltre, l'impresa beneficiaria della garanzia deve assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto dalla garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità.

d) Procedura semplificata per determinate categorie di imprese

Ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del Decreto Liquidità, per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, si applica la seguente **procedura semplificata**, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia.

2) Fondo di garanzia per le PMI

a) *Novità in merito alle precedenti disposizioni*

Come anticipato, il Decreto Liquidità abroga l'articolo 49 del Decreto Cura Italia, sostituendo e ampliando l'ambito oggettivo e soggettivo della misura ivi prevista, confermando la deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI fino al 31 dicembre 2020.

§- Ambito oggettivo

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Liquidità:

- a) si conferma la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso previste dal regime ordinario;
- b) si conferma l'innalzamento, nel rispetto della disciplina europea, dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro.
- c) viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare della garanzia, ammettendo le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- d) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:
 - per gli **interventi di garanzia diretta** la percentuale massima di copertura viene incrementata fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi, a condizione che l'importo totale delle predette operazioni finanziarie non superi con riferimento al beneficiario, alternativamente (a) il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, (b) il 25% del fatturato totale nel 2019 ovvero (c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi diciotto mesi, per le imprese con numero di PMI, e nei successivi 12 mesi per le imprese con non più di 499 dipendenti; e
 - fermo restando le caratteristiche di durata e importo dell'operazione di cui al punto precedente, per gli **interventi di riassicurazione**, invece, la percentuale massima di copertura viene incrementata fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, purché la garanzia prestata da tali soggetti non superi la percentuale massima del 90%.

Sul punto, giova segnalare che il Decreto Cura Italia aveva limitato l'intervento del Fondo, rispettivamente, all'80% l'intervento in garanzia diretta e al 90% per gli interventi in riassicurazione. Detti limiti continueranno ad applicarsi fino all'ottenimento della menzionata autorizzazione della Commissione Europea.

- e) si conferma l'ammissibilità della garanzia per **operazioni di rinegoziazione del debito**, nella misura dell'80% per la garanzia diretta e, per la riassicurazione, nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, purché il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per

almeno 10% del debito accordato. Il Decreto Liquidità si limita a precisare, rispetto a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, che l'intervento del Fondo si concretizza mediante le consuete modalità della garanzia diretta e della riassicurazione, nelle percentuali appena esposte, non indicate nel testo previgente;

- f) viene confermato ed esteso, anche al caso di **operazioni di allungamento della scadenza dei finanziamenti**, l'allungamento automatico della garanzia inizialmente prevista esclusivamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento connessa all'emergenza causata dal "COVID-19";
- g) viene confermata l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per le operazioni di cui all'articolo 10, comma 2, del Decreto Ministeriale del 6 marzo 2017;
- h) si conferma la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal finanziatore per **operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari** di importo superiore a 500.000 euro e con durata minima di dieci anni;
- i) si conferma la possibilità di elevare del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, la **quota della tranche junior coperta dal Fondo** a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dal "COVID-19" o operanti in specifici settori e filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia. La misura consente quindi di innalzare nei limiti appena indicati la quota della tranche junior coperta dal Fondo, la quale – secondo la disciplina ordinaria del Fondo di cui al Decreto Interministeriale del 14 novembre 2017 – è attualmente fissata al 7%;
- j) viene confermata la proroga per tre mesi di tutti gli adempimenti previsti per la gestione del Fondo.

§- Ambito soggettivo

Di grande rilievo è la possibilità prevista dal Decreto Liquidità – diversamente a quanto disposto dal Decreto Cura Italia - di concedere la garanzia del Fondo **anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle **imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis della Legge Fallimentare), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis della Legge Fallimentare) o hanno presentato un piano attestato di risanamento (articolo 67 della Legge Fallimentare).** In tale ultimo caso è però richiesto che l'impresa si sia dimostrata virtuosa durante il percorso di risanamento, in quanto, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i) le esposizioni non devono essere più classificabili come esposizioni deteriorate; (ii) non devono esservi importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure e (iii) la banca deve poter ragionevolmente presumere che, sulla base delle norme di Vigilanza prudenziale, l'esposizione sarà rimborsata integralmente alla scadenza.

In ogni caso, si conferma l'esclusione dal beneficio della garanzia con riferimento alle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", mentre è stata abrogata l'esclusione per imprese rientranti nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/20145.

Infine, il Decreto, all'articolo 13 comma 8 e 9, conferma la possibilità per gli operatori del microcredito qualificabili come PMI di beneficiare a titolo gratuito della garanzia del Fondo, nella misura massima dell'80%, sui finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari e finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito, unitamente all'innalzamento della soglia minima degli ammontari erogabili prevista dal TUB da Euro 25.000 a Euro 40.000.

b) Nuove misure in favore delle imprese

Oltre alle misure di cui sopra, che ricalcano la precedente disposizione del Decreto Cura Italia, il Decreto Liquidità introduce le seguenti nuove misure:

- (1) previa autorizzazione della Commissione Europea, nei casi di ammissione alla garanzia del Fondo, il Decreto Liquidità innalza la copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, in favore di nuovi finanziamenti concessi a **piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata – come risultante da autocertificazione - dall'emergenza "COVID-19"**, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque non superiore a 25.000 euro. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;
- (2) in favore dei soggetti **beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza "COVID-19"** come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui paragrafo 2 lettera (a)(d) che precede può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
- (3) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020**. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

* * *

Il presente contributo, aggiornato alla data del 10 aprile 2020, ha lo scopo di fornire informazioni di carattere generale e di conseguenza esso non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.